

# REGOLAMENTO

## DEI

### MUSEI DIOCESANI DI PRATO

I **Musei Diocesani di Prato** sono composti dalle seguenti realtà museali, coordinate dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.

1) **Complesso della Cattedrale di Santo Stefano e Museo dell'Opera del Duomo**, con sede in Prato, Piazza Duomo, 49. Sorto nel 1967 fu ampliato nel 1976 per ospitare opere provenienti dalla Diocesi e i prestigiosi rilievi del pulpito di Donatello, la raccolta si configurò così come vero Museo diocesano. Nel 1980 vennero collegate al museo le "Volte" sotto il transetto del Duomo e altri ambienti si aggiunsero nel 1993-96, per ricollegare le varie sezioni in un unico, suggestivo percorso che attraversa alcune sale dell'antico Palazzo dei Proposti, intorno all'armonioso chiostro romanico, per concludersi nelle "Volte" sotto la Cattedrale.

2) **Museo della Pieve di Figline**, con sede in Prato, Via Vecchia di Cantagallo, 4. Nato nel 1973, espone materiale di scavo con catini "figlinesi" e resti di matrici a impressione per catini (XIV secolo), oltre a suppellettile sacra della pieve e a dipinti.

3) **Museo della Badia di Vaiano**, con sede in Vaiano, Piazza Baroni, 1. Inaugurato nel 1993, come prosecuzione della mostra di archeologia medievale realizzata l'anno precedente nell'ambito degli Itinerari Laurenziani.

4) **Museo di San Domenico**, con sede Piazza S. Domenico, 8. Il Museo si compone di due importanti nuclei: il Museo di Pittura Murale, costituito nel 1974 ed entrato a far parte dal 1990 dei Musei Diocesani, accoglie affreschi staccati e sinopie di diversa provenienza, paramenti, argenti e reliquiari dell'ex convento ora Parrocchia di S. Domenico e di altri enti ecclesiastici della Diocesi e il Museo di Arte Sacra, nato per volontà di alcuni collezionisti pratesi che desiderano donare alla Diocesi di Prato parte dei loro tesori d'arte. Costituisce una pregevolissima raccolta di arte sacra con calici, pissidi, ostensori, reliquiari, oltre a smalti e sculture, dipinti e tessuti sacri (XII-XX secolo).

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Diocesani di Prato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative ecclesiastiche, nazionali e regionali in materia. I Musei Diocesani sono un organismo della Chiesa di Prato a carattere religioso, culturale, scientifico, catechetico, educativo, al servizio della chiesa locale e della comunità, aperti al pubblico, il cui scopo è la conservazione, la valorizzazione e la fruizione da parte dei cittadini residenti, dei turisti, degli studiosi e degli operatori del settore di beni archeologici e storico-artistici, con particolare riguardo alla storia della Chiesa di Prato e delle sue istituzioni e al territorio della Diocesi.

I Musei Diocesani sono al servizio di ogni categoria di utenti come luogo di crescita per lo sviluppo della fede, della creatività, della conoscenza e delle competenze di ciascuna persona. Al mantenimento ed al funzionamento dei Musei, provvede, secondo le norme del presente Regolamento, l'autorità diocesana con mezzi propri e con il contributo da parte dello Stato, di enti civili ed ecclesiastici, di privati.

La cura e il funzionamento dei Musei Diocesani sono affidati dal Vescovo al Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi.

## **Art. 2 Denominazione e sede**

I Musei Diocesani sono dislocati in immobili di proprietà della Diocesi e di enti ecclesiastici. Sono situati nella città di Prato: ù

1. il Museo dell'Opera del Duomo, Piazza Duomo, 49, 59100 Prato;
2. il Museo della Pieve di Figline, Via Vecchia di Cantagallo, 4, 59100 Prato;
3. il Museo della Badia di Vaiano, Piazza Baroni, 59021 Vaiano, Prato;
4. il Museo di San Domenico, Piazza S. Domenico, 8, 59100 Prato

La sede dei Musei Diocesani è sita in Prato, Piazza del Duomo, 49.

## **Art. 3 Compiti istituzionali e finalità**

I Musei Diocesani sono un organismo permanente, senza scopo di lucro, al servizio della chiesa locale e della comunità. I Musei sono accessibili al pubblico con orari prestabiliti, compiono ricerche e studi di carattere religioso, archeologico, storico, storico-artistico e scientifico, acquisiscono testimonianze della fede della comunità cristiana locale, della vita e dell'ambiente, e le conservano, le espongono, le rendono note e fruibili a fini di studio, ricerca scientifica, catechesi, pastorale e educazione.

Le sezioni che compongono i Musei Diocesani afferiscono alle seguenti discipline: Archeologia, Architettura, Storia, Storia delle Arti, Liturgia, Scienze.

I Musei Diocesani:

- partecipano ad iniziative culturali nel settore religioso, archeologico, architettonico, storico, storico-artistico, scientifico e le promuovono nell'ambito della cultura cittadina, nazionale e internazionale;
- assicurano la conservazione, la sicurezza, l'inventariazione e la catalogazione, l'esposizione e lo studio del patrimonio posseduto e di quello ad essi affidato, prevedendo inoltre la rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione;
- assicurano l'incremento delle collezioni tramite acquisti, lasciti, donazioni, depositi;
- garantiscono, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di indagine, rilievo e documentazione, nonché di pronto intervento, di conservazione preventiva e di ricovero per ragioni di sicurezza di oggetti e di testimonianze storico-artistiche di proprietà ecclesiastica;
- promuovono studi, anche interdisciplinari, mirati alla comprensione più ampia della storia religiosa e civile del territorio;
- promuovono la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio custodito nelle raccolte proprie e in deposito;
- organizzano mostre, incontri, seminari, convegni, pubblicazioni anche in collaborazione con altre istituzioni culturali;
- svolgono attività educativa e didattica in collaborazione con le scuole;
- offrono collaborazione agli enti preposti alla divulgazione a scopo turistico del patrimonio culturale;
- stipulano accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale;
- garantiscono la produzione e la commercializzazione, tramite i bookshops, di pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonché di oggetti e di riproduzioni di opere esposte;
- realizzano, per l'attuazione dei propri compiti, adeguate strutture, necessarie per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, con la creazione di archivi cartacei e informatici, fototeca, mediateca, laboratorio di restauro. I Musei Diocesani hanno autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività; uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico; a tal fine, assicurano il pieno rispetto degli standard di qualità stabiliti dalle norme in materia.

#### ***Art. 4 Cura e gestione dei Musei***

La cura e la gestione dei Musei Diocesani è affidata al Direttore. Il Direttore, all'atto di nomina, riceve in consegna la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature dei musei e i relativi inventari. Ha la piena e completa responsabilità nei confronti della Diocesi e degli Enti proprietari, sia per il funzionamento e l'attività dei Musei, sia per quel che riguarda la cura e la conservazione delle raccolte e degli inventari. Al termine dell'incarico, il Direttore effettua la consegna della sede, delle raccolte, dei relativi inventari, dei materiali e delle attrezzature esistenti al suo successore o all'incaricato dalla Diocesi. Spettano al Direttore:

- la gestione tecnico e amministrativa dei Musei;
- la sistemazione dei locali sotto l'aspetto artistico e museografico in rapporto alle esigenze delle raccolte;
- la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari;
- la compilazione dei cataloghi e delle guide;
- le proposte relative alla disciplina delle visite del pubblico;
- la vigilanza su tutto il patrimonio monumentale ed artistico accolto nei Musei;
- lo studio, l'ordinamento e la conservazione dei materiali; - la formazione di piani di ricerca e di studio;
- la direzione del personale in servizio assegnato alla struttura;
- la comunicazione alle Soprintendenze competenti e agli Enti turistici locali dell'orario di apertura al pubblico delle raccolte, il prezzo dei biglietti d'ingresso e ogni altra utile informazione riguardante la vita dei Musei;
- l'espletamento di quant'altro risulti necessario o conveniente al fine di assicurare il miglior funzionamento dei Musei.

Inoltre spettano al Direttore, previa l'approvazione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi:

- il programma dell'attività dei Musei e il restauro dei materiali;
- l'organizzazione delle mostre e delle manifestazioni d'arte e di cultura;
- i rapporti con sovrintendenze, musei, università, accademie, scuole d'arte, scuole di restauro;
- il rilascio dei permessi per la riproduzione fotografica e grafica di disegni, quadri e reperti archeologici;
- la redazione e la presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, del bilancio economico-amministrativo consuntivo e di previsione all'Economo Diocesano.

## **Art. 5 Personale in servizio**

Il personale in servizio ha obbligo di:

- provvedere alla sorveglianza delle sedi museali nelle ore di apertura al pubblico con la responsabilità delle sale che gli sono assegnate, verificando costantemente il funzionamento degli impianti di sicurezza, di allarme, di illuminazione, di riscaldamento, etc.;
- curare tutto il materiale tecnico in dotazione per lavori di manutenzione ordinaria ed allestimento delle mostre, convegni, conferenze;
- seguire gli interventi tecnici affidati in esterno relativamente alla manutenzione degli impianti elettrici, termoidraulici e telefonici, e alle attività di pulizie e giardinaggio e di gestione differenziata dei rifiuti;
- curare e conservare tutte le chiavi di accesso agli ambienti dei Musei ricevute in consegna dal Direttore;
- dare immediato avviso al Direttore e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di qualsiasi sottrazione, danno o abuso che riguardi i locali o le cose che ha in custodia;
- controllare la funzionalità degli ambienti della struttura, segnalando gli eventuali problemi;
- svolgere le operazioni di rilascio del titolo di ingresso, di distribuzione dei materiali informativi e promozionali e di vendita delle pubblicazioni e dei cataloghi e di ogni altro materiale disponibile nel bookshop dei Musei;
- nelle ore di visita al pubblico mantenere di continuo la vigilanza sulle opere esposte, e sui visitatori, impedendo al pubblico di toccare le opere e metterne in pericolo l'integrità;
- vestire, se richiesto, la divisa durante le ore di servizio e portarla con decoro; - nei rapporti con il pubblico tenere un comportamento corretto e cortese, fornire garbatamente le indicazioni che gli vengono richieste, ma mostrarsi fermo e risoluto verso chiunque contravvenisse alle norme che regolano la visita ai musei. È vietato al personale ricevere compensi in denaro da visitatori, fotografi, copisti etc., fungere da guida, fumare nelle sale dei Musei e negli spazi adiacenti, accedere o accompagnare estranei in locali normalmente chiusi o vietati senza la necessaria autorizzazione della Dirigenza.

Per svolgere compiutamente le sue funzioni i Musei Diocesani possono avvalersi anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale e di stagisti e tirocinanti provenienti da facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dei Musei. In tali casi l'apporto alle attività dei Musei non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni professionali qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo offerto ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei musei.

### ***Art. 6 Inventariazione catalogazione e restauri***

Ogni opera ed ogni reperto che entra a far parte della dotazione museale per acquisto, per donazione, per legato o sotto qualsiasi altra forma, deve essere registrato, e segnalato all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per gli adempimenti di legge.

Nell'inventario devono essere indicati: numero

- progressivo di registro,
- data di entrata,
- descrizione sommaria di ogni pezzo,
- misure,
- quantità dei pezzi (quando si tratta di più frammenti raggruppabili sotto una unica voce),
- provenienza (ivi compresa l'indicazione di tutte le notizie conosciute circa la originaria collocazione e i recenti trasferimenti del bene da inventariare),
- collocazione, riferimento alle schede di catalogazione (o a foto e disegni), annotazioni (situazioni di deposito, eventuale numero di inventario di collezioni, etc.).
- Gli oggetti e le opere vengono, quindi, contrassegnati da un numero distintivo che non dovrà più essere mutato.

Gli inventari sono costituiti e tenuti aggiornati seguendo le norme e regolamenti vigenti in materia per la custodia, la conservazione e la contabilità dei materiali archeologici ed artistici dei musei ed istituti governativi. Di ogni opera e di ogni oggetto sarà inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica, secondo i criteri seguiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e sulla base delle direttive e dei programmi dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Le norme su indicate per gli inventari e gli schedari delle raccolte valgono anche per le opere e gli oggetti ricevuti in deposito, che saranno registrati negli inventari dei depositi e saranno contrassegnati con la numerazione propria.

### ***Art. 7 Prestito di opere d'arte***

Oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse archeologico, artistico, etc., nessuna opera, nessun oggetto possono essere trasportati fuori dai Musei, anche solo temporaneamente, senza previa autorizzazione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e senza la preventiva autorizzazione, ove previsto, della competente Soprintendenza. Per quanto riguarda il prestito di cose che fanno parte delle raccolte dei Musei per manifestazioni sia in Italia sia all'estero, l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi, sentito il parere della Soprintendenza, può concedere limitatamente a Musei e Enti di riconosciuto nome e per manifestazioni di carattere scientifico, il prestito

di oggetti o di opere. Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico del Museo o dell'Ente richiedente per il valore che sarà stato stabilito dalla direzione del Museo nella formula più ampia da chiedo a chiedo.

### ***Art. 8 Visibilità, consultazione delle opere e servizi al pubblico***

Per il pieno adempimento degli scopi propri di un museo tutte le raccolte devono essere visibili e consultabili. Le opere e gli oggetti di particolare pregio o delicatezza o fragilità e le raccolte consegnate nei depositi, potranno essere esaminati e studiati dietro domanda, con speciali cautele alla presenza del Direttore o responsabile del servizio. Tutte le opere e gli oggetti a disposizione debbono, a cura della direzione, essere corredate di cartelle esplicative con i dati di autore, soggetto, datazione, provenienza e, nel caso di doni, di legati, di depositi, con l'indicazione del donatore, del legatario, del depositante. I Musei sono tenuti a garantire a tutte le categorie di utenti, rimuovendo gli eventuali impedimenti, l'accesso alle collezioni e i servizi al pubblico qui di seguito elencati:

- comunicazione sulle collezioni esposte tramite specifici sussidi alla visita (pianta con la numerazione o denominazione delle sale, indicazione evidente dei percorsi in ogni singolo ambiente, segnalazione dei servizi, pannelli descrittivi e didascalie di presentazione delle singole opere);
- visite guidate, anche in collaborazione con l'associazionismo culturale locale;
- servizi didattici ed educativi rivolti al pubblico scolastico e degli adulti;
- organizzazione di attività espositive temporanee finalizzate alla valorizzazione delle collezioni di pertinenza;
- programmazione di eventi culturali, anche in collaborazione con altri istituti culturali locali;
- realizzazione di pubblicazioni sui beni e sul contesto storico, religioso e territoriale di riferimento;
- agevolazione delle politiche di promozione turistica del territorio.

### ***Art. 9 Riproduzioni di opere***

Il Direttore può rilasciare permessi per fotografare e/o filmare opere ed oggetti dei Musei, previa richiesta scritta e regolarmente acquisita dal protocollo dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Dei beni e degli oggetti fotografati o filmati devono essere consegnate, per ogni ripresa, un duplicato delle diapositive o fotocolor, una copia della cine-teleripresa o di altro supporto. Le richieste di copie fotografiche possono essere respinte senza provvedimento motivato.

La consultazione e lo studio delle opere tenute in deposito, nonché dei materiali conservati presso i Musei saranno consentiti dietro presentazione di istanza al Direttore e osservando le prescrizioni da questi stabilite.

### **Art. 10 Orario di apertura**

I Musei Diocesani sono aperti al pubblico con orari indicati, in modo costantemente aggiornato, sul sito [www.museidiocesandidiprato.it](http://www.museidiocesandidiprato.it).

### **Art. 11 Obblighi dei visitatori**

I visitatori debbono tenere nel Museo un contegno conforme alle regole della civile educazione. È rigorosamente vietato al pubblico di toccare le cose esposte, di eseguire riprese fotografiche, di fumare, di portare bastoni ed ombrelli, di compiere qualsiasi atto che possa portare danno e mettere in pericolo le cose esposte o recare disturbo agli altri visitatori.

### **Art. 12 Concessione di spazi dei Musei**

Gli spazi dei Musei Diocesani possono essere concessi in uso a soggetti pubblici e privati, dopo aver fatto richiesta e ottenuto idonee autorizzazioni da parte dell'Ufficio Beni Culturali e della Direzione e aver fornito prelieve garanzie sulla natura degli eventi da svolgervi.

### **Art. 13 Esposizione al pubblico del regolamento**

Copia del regolamento dovrà essere esposta al pubblico nei locali in cui il Museo svolge le sue attività. Il presente regolamento recepisce gli indirizzi e le disposizioni delle normative ecclesiastiche e civili in materia di musei e di raccolte d'arte.

### **Art. 14 Norme generali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme di legge civili ed ecclesiastiche che disciplinano la materia.

Visto, si approva

Prato, 21 Novembre 2024



L'Ordinario Diocesano

